



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catanzaro

Seconda Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

Dott. Biagio Politano Presidente rel.,

Dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere,

Dott.ssa Carmen Ranieli Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 50/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2026, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente

TRA

Parte_1 (P.I. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante in carica, *Parte_2* rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Martucci (C.F. *CodiceFiscale_1* – P.E.C.: *Email_1*, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Catanzaro alla Via Madonna dei Cieli, 32

Appellante

E

Controparte_1
[...] (C.F. *P.IVA_2*), in persona del Curatore, legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Maria Antonietta Di Cello, autorizzato a costituirsi in giudizio da decreto del Giudice Delegato presso il Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Adele Foresta, emesso in data 24 febbraio 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Famularo (C.F. *C.F._2* – P.E.C.: *Email_2*, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Luigi Pallone in Catanzaro alla via Citriniti, 104

Appellata

E

Conclusioni

Per Parte_1 .

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta reietta, in riforma della sentenza di prime cure n. 733/2020 del Tribunale di Catanzaro, resa nella causa civile n.2047/2012 R.G., depositata in Cancelleria il 12.06.2020, non notificata, ed in integrale accoglimento del presente gravame, così statuire:

1) in accoglimento del motivo di gravame n. 1/a, dichiarare l'appellante Parte_1 non tenuto al pagamento della somma per cui è causa nei confronti della Curatela fallimentare della [...]

Controparte_1 ;

2) in accoglimento del motivo di gravame n.1/b, dichiarare: a) il Parte_1 non tenuto al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo; b) il pagamento della prima rata della transazione in favore della Controparte_2 eseguito in perfetta buona fede e, pertanto, ai sensi dell'art. 1189 c.c., con conseguente conteggio a deconto; c) a favore del Parte_1 il pagamento rateale, con nuove decorrenze in linea le rateizzazioni previste nella transazione del 29.09.2011.

3) condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;

4) in via istruttoria, si depositano la copia autentica uso appello della sentenza impugnata ed il fascicolo di parte di primo grado.”

Per Controparte_1 :

“[...] Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. perché l'impugnazione - per le ragioni esposte in narrativa - non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;

- successivamente ed eventualmente, nel merito, sempre in ragione delle argomentazioni, eccezioni e deduzioni svolte, confermare l'impugnata sentenza n. 733/2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro a definizione del giudizio n. 2047/2012 RGC e per l'effetto rigettare l'appello proposto dal Parte_1 in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;

- condannare controparte al pagamento delle spese legali occorse per il presente grado di giudizio.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

§1

La società *Controparte_2* convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il *Parte_1* al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 41.167,26, comprensiva di IVA, oltre interessi legali, e al risarcimento dei danni nella misura pari agli interessi passivi calcolati sulla somma sopra indicata, sulla scorta della ritenuta sussistenza del diritto al compenso riconosciuto da atto di transazione stipulato tra le parti in data 29 settembre 2011.

Nel fondare la propria richiesta, la parte attrice fece presente che in data 14 settembre 2010 aveva acquistato l'azienda CIAT di *Controparte_1* e a seguito di tanto era divenuta titolare della originaria pretesa vantata verso il *Parte_1* oggetto della transazione azionata.

Ancora, la società attrice denunciò la condotta illecita della convenuta, responsabile di aver sospeso l'adempimento delle obbligazioni portate dalla transazione sulla scorta della infondata eccezione circa il ventilato suo difetto di titolarità del diritto ad ottenerne l'adempimento in ragione dell'intervenuto fallimento della *Parte_3* sostenne a tal fine che l'atto di transazione speso a fondamento della richiesta si configurasse alla stregua di transazione novativa intervenuta tra le parti con integrale sostituzione dell'assetto degli interessi regolato tra i soggetti originari.

Si costituì in giudizio il *Controparte_3* assumendo di aver sempre tenuto un comportamento improntato a buona fede e di aver interrotto i pagamenti solo a seguito della missiva del legale della *Controparte_1* - giusta raccomandata del 16 novembre 2011 - con la quale era stato diffidato dal continuare ad effettuare i pagamenti in favore della *Controparte_2* in ragione della evidenziata carenza di legittimazione a ricevere le somme oggetto di transazione.

Sulla scorta di tanto, in ogni caso, il *Parte_1* convenuto chiese ed ottenne di poter evocare in giudizio la Curatela Fallimentare della ditta *Parte_3*, nelle more dichiarata fallita, al fine di ottenere specifica statuizione circa il soggetto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere operato il pagamento: “dica l'onorevole giudice adito a chi il convenuto può legittimamente pagare” (pag. 6).

All'esito dello slittamento dell'udienza disposto ai sensi dell'articolo 269 secondo comma c.p.c. e della sua rituale chiamata in giudizio, si costituì la Curatela del fallimento [...]

Controparte_4

Dopo aver fatto rilevare che risultava incontestato che CIAT fosse stata ceduta alla **Controparte_2** la Curatela evidenziò che, ai sensi dell'articolo 8 del contratto di alienazione dell'azienda, i debiti e i crediti sorti dal momento della cessione sarebbero stati imputabili alla parte acquirente, viceversa quelli sorti in precedenza sarebbero rimasti di titolarità della parte alienante; sulla scorta di tanto, sostenne che l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento della somma portata in transazione fosse la CIAT di **Controparte_1** e per essa la Curatela del suo fallimento; sulla scorta di tanto, chiese al Tribunale di declaratoria in termini.

All'esito dell'istruzione della causa, contrassegnata dalla sola acquisizione e valutazione dei documenti forniti dalle parti, il Gop del Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 733 del 12 giugno 2020, qualificata la transazione azionata come “non novativa”, ritenne dimostrata la sussistenza del diritto della Curatela della CIAT ad ottenere il pagamento della somma originariamente richiesta dalla **Controparte_2** disponendo la condanna del **Parte_1** originario attore al pagamento in suo favore dell'importo di euro 41.167,26 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, compensando le spese di lite¹.

§2

Avverso la decisione sopra indicata, ha proposto appello il **Parte_1**

[...]

A fondamento del gravame, l'appellante ha in primo luogo evidenziato che non essendo stata la transazione sottoscritta della Curatela, nessuna obbligazione verso quest'ultima sarebbe stata riconoscibile, assumendo altresì di essere a cospetto di estinzione del credito per intervenuta prescrizione.

In secondo luogo, il **Parte_1** impugnante ha evidenziato:

- a) che non avrebbero potuto essere riconosciuti gli interessi applicati, dalla domanda al soddisfo, avendo agito sempre in buona fede;
- b) che non era stato dato conto del fatto che era stata comunque pagata la prima rata della transazione a soggetto da qualificare come creditore apparente;

¹ Questo il dispositivo

“Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata nella causa iscritta al numero 2047 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;

*2) accoglie la domanda avanzata dal terzo chiamato **Controparte_1** e per l'effetto condanna il **Parte_1** al pagamento della somma di E. 41.167,26 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo nei confronti della Curatela del fallimento **Controparte_1***

[...];

3) compensa interamente tra le parti le spese di lite”.

c) che la sentenza recava condanna integrale ed immediata al pagamento senza tener conto della rateizzazione prevista in transazione.

Si è costituita la *Controparte_5* invocando il rigetto dell'appello.

A sostegno della sua richiesta, ha evidenziato che la transazione in esame aveva natura non novativa ma meramente conservativa e che, in ragione del contenuto dell'accordo di cessione tra la CIAT e la *Controparte_2* e in particolare dell'art. 8, il relativo credito era rimasto in capo alla cedente.

Ha poi evidenziato che nessuna prescrizione era maturata alla luce del riconoscimento di debito operato con la transazione del 29 settembre 2011, stante anche la più volte reiterata dichiarazione di volere adempiere alla propria obbligazione da parte del *Parte_1* e il difetto di proposizione in termini tempestivi dell'eccezione di estinzione del credito; in ultimo, ha invocato il rigetto delle ulteriori richieste sulla scorta della loro denunciata infondatezza.

Controparte_2 non si è costituita in giudizio.

La Terza Sezione Civile della Corte, con ordinanza dell'11 maggio 2021 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2024.

Transitato il fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione Civile, è stata fissata l'udienza del 13 maggio 2026 per la precisazione delle conclusioni.

Tuttavia, con decreto del 31 marzo 2026, è stato disposto che alla citata udienza, sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., la causa venisse decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie e note.

La Corte ha trattenuto la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Le valutazioni della Corte

§1

In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della *Controparte_2*

§2

Viene allora in rilievo, in via dirimente, l'eccezione sollevata dalla Difesa della parte appellante in ordine al difetto degli elementi per potere ritenere titolare del diritto ad esigere la prestazione dedotta la Curatela del Fallimento della *Pt_3* *Controparte_1* (recte fallimento *Controparte_1*).

La tesi è fondata.

Nella vicenda in esame, il titolo originariamente posto a base della domanda è dato dall'accordo di transazione stipulato in data 29 settembre 2011 tra la *Controparte_2* e il *Parte_1*

E solo esso è rimasto.

Detto in altri termini, è stata azionata la pretesa ivi consacrata, giammai quella nascente dai pregressi rapporti tra la CIAT di *Controparte_1* e il *Parte_1* ; la palmare considerazione che precede è esaltata dal fatto, non solo, che tanto è stato dichiaratamente sostenuto dalle parti – e particolare, dalla *Controparte_2* – ma anche dalla constatazione che il credito originario oggetto della transazione era ben più alto e nessuno mai ne ha domandato il pagamento.

Sulla scorta di ciò, e dell'elementare principio della vincolatività del contratto (quello di transazione) tra le sole parti stipulanti ex art. 1372 c.c., nessuna posizione giuridica attiva idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni nate dal titolo azionato poteva essere riconosciuta alla *Parte_3* e, oggi, alla Curatela del *Parte_4* .

Tanto assorbe ogni questione, dovendosi ritenere inesistente la legittimazione della appellata costituita ad ottenere la condanna al pagamento di quanto portato da un accordo del quale ella non fece parte.

Si impone l'accoglimento del gravame.

La mancata proposizione della domanda da parte della *Controparte_2* non costituitasi in sede di appello, inibisce ogni altra valutazione.

Le spese dei due gradi di giudizio meritano di essere compensate, avuto riguardo al fatto che è stato proprio l'appellante *Parte_1* e provocare l'evocazione in giudizio della CIAT e, oggi, della sua Curatela fallimentare.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n. 733/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8 giugno 2020, pubblicata in data 12 giugno 2020, non notificata, così dispone:

- 1) dichiara la contumacia di *Controparte_2*
- 2) in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda avanzata dalla *Parte_5* nei confronti di *Parte_1*
- 3) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 30 maggio 2026

Il Presidente est.

Dott. Biagio Politano